

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 133 DEL ..... 17 ..... 2023

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**6° SETTORE: TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO**

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Ing. Giuliana Rosaria Cangelosi

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:**

**ORIGINALE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N. 58 DEL 10/03/2023**

**OGGETTO:** Conferimento incarico legale per ricorso in appello presso il Tribunale Ordinario di Paola (CS) - Causa [REDACTED] C/Comune. Impegno di spesa  
SmartCig: ZA53A4E011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 7 del 26/08/2022, di "Proroga decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

**PREMESSO**

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e nello specifico l'art. 183, comma 3;

**VISTO** l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC;

**PREMESSO**

**CHE** con sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS) n. 567/22, emessa in data 14/12/2022 nella controversia n. 331/21 R.G. vertente tra la [REDACTED] ed il Comune di Belvedere M.mo ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per un sinistro occorso alla [REDACTED] in data 13/08/2016, il Giudice ha condannato il Comune di Belvedere M.mo al pagamento di € 2.412,33 oltre interessi legali, in favore della [REDACTED] e al pagamento della somma di € 885,50 per spese legali, oltre spese anticipate, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché il pagamento delle spese della CTU nella misura del 70%;

**VISTA** la comunicazione Prot. n. 3571 del 6/02/2023 dell'Avv. Loredana De Nicola difensore per conto del Comune di Belvedere Marittimo nella causa sopra descritta, con la quale ritiene che vi siano valide ragioni di fatto e di diritto per proporre gravame, dinanzi al Tribunale di Paola, avverso alla suindicata sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/03/2023, qui da intendersi integralmente richiamata, si approvava la proposta di proporre ricorso presso il Tribunale Ordinario di Paola (CS) avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 567/22 e si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso;

**VISTO** che il professionista Avv. Loredana De Nicola del Foro di Paola, considerata la dichiarata esperienza in materia, ha presentato propria disponibilità per l'attività professionale da svolgere, presentando valido curriculum ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità, di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D.Lgs. e dal Codice Deontologico Forense;

**CHE** tenuto conto dei principi sopra richiamati e del curriculum prodotto dall'Avvocato Loredana De Nicola, si ritiene di affidare allo stesso l'incarico per la rappresentanza e difesa nel giudizio del Comune di Belvedere Marittimo e presentare ricorso alla suddetta sentenza, innanzi al Tribunale Ordinario di Paola (CS);

**CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2, letta a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

**VISTE** le Linee Guide dell'ANAC n. 12/2018 approvate con deliberazione ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 riguardanti i servizi legali;

**RICHIAMATO** altresì il paragrafo 3.2.1, sempre delle suddette Linee Guida che prevede la possibilità di utilizzare per l'affidamento dei servizi legali inferiori alle soglie comunitarie previste dall'art.35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c), de D.Lgs. n50/2016, le procedure degli appalti sotto soglia, come precisate dalle Linee Guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n. C-264-2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'EU, in materia di diritto di difesa, nonché l'art. 24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art. 4 del D.Lvo. n. 50/2017, richiamati dall'art. 17, del medesimo decreto, devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "*caratterizzato dalla libera scelta del difensore*", tanto più – precisa la sentenza della CGUE – che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione, ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

**RITENUTO** pertanto, di affidare all'Avv. Loredana De Nicola, con studio in [REDACTED], la presentazione dell'appello presso il Tribunale Ordinario di Paola, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

**CHE** la spesa è determinata in € 1.442,31, (millequattrocentoquarantadue/31), oltre 4% Cassa in € 57,69 (cinquantasette/69) (esente Iva in quanto in regime forfettario) ed € 174,00 (centosettantaquattro/00) per

contributo unificato e marca magistrato e così per un totale complessivo di € 1.674,00 (milleseicentotrentaquattro/00), trova capienza sul Cap. 138/6, quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;


**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267

**VISTE** le disposizioni su richiamate;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,

## D E T E R M I N A

1. di affidare all'Avv. Loredana De Nicola, con studio in Contrada Castromurro, Belvedere Marittimo (CS), la proposizione dell'appello presso il Tribunale Ordinario di Paola (CS) avverso alla sentenza del Giudice di Pace n. 567/22, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 1.442,31, (millequattrocentoquarantadue/31), oltre 4% Cassa in € 57,69 (cinquantasette/69) (esente Iva in quanto in regime forfettario) ed € 174,00 (centotrentaquattro/00) per contributo unificato e marca magistrato e così per un totale complessivo di € 1.674,00 (milleseicentotrentaquattro/00), quale complessivo ed unico onorario da corrispondere in favore dell'Avvocato Loredana De Nicola, per l'incarico di cui sopra, sul Cap. 138/6, del redigendo Bilancio Comunale 2023;
3. precisato che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: SmartCig: ZA53A4E011;
4. precisare altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della costituzione in giudizio, dovrà avvenire urgentemente per la data di udienza;
5. dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che non sussistono a carico del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del Procedimento conflitti d'interessi in relazione al procedimento di cui trattasi;
6. dare atto inoltre, della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
7. dato atto altresì, del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del comma 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.



Il Responsabile del Settore  
(Ang. Giustina/R. Cangelosi)

## SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 10/03/23

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(Dott.ssa Antonella Ciponte)

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2023 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. 380 Reg. Pub.)

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Daniele Ponte)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li 17/03/2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Daniele Ponte)